



## **“Consiglio regionale della Campania”**

XI LEGISLATURA

---

### **DISEGNO DI LEGGE**

**N. REGISTRO GENERALE 240 del 25/05/2022**

---

**Schema di Regolamento in attuazione dell'articolo 5, comma 2 della legge regionale 2 marzo 2020, n. 1 recante "Procedure di iscrizione e cancellazione dell'Albo delle cooperative di comunità, nonché le modalità di tenuta ed aggiornamento dello stesso" Delibera di Giunta regionale n. 240 del 17 maggio 2022**

---

*Firmato da:*

## **Allegato A**

**Schema di Regolamento regionale in attuazione dell'articolo 5, comma 2 della Legge regionale 2 marzo 2020, n. 1 recante "Procedure di iscrizione e cancellazione dall'Albo delle cooperative di comunità, nonché le modalità di tenuta ed aggiornamento dello stesso".**

### **Art. 1 (Oggetto)**

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di iscrizione e cancellazione, le modalità di verifica e controllo dei requisiti soggettivi e oggettivi dei soggetti iscritti all'Albo regionale delle cooperative di comunità, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della Legge regionale 2 marzo 2020, n. 1 (Disposizioni in materia di cooperative di comunità), di seguito legge.

### **Art. 2 (Requisiti per l'iscrizione)**

1. Possono iscriversi all'Albo regionale delle cooperative di comunità le società cooperative costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del Codice civile, e iscritte all'albo delle cooperative di cui all'articolo 2512 del Codice civile e dell'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile.
2. La Regione Campania verifica il requisito di cui al comma 1 del presente articolo mediante la consultazione dell'Albo delle società cooperative, disciplinato dal Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 giugno 2004 e successive integrazioni.
3. Ai fini dell'iscrizione al presente Albo, l'atto costitutivo dei soggetti di cui al comma 1 deve contenere, in aggiunta agli elementi indicati negli articoli 2514, comma 1 e 2521 del Codice civile, specifici requisiti di onorabilità per coloro che assumono cariche sociali.
4. Le cooperative di comunità iscritte all'Albo regionale stabiliscono la propria sede legale ed operano prevalentemente nei territori indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge.
5. Si intendono svolte in via prevalente le attività condotte nei medesimi territori, per le quali i relativi ricavi sono pari o superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi della cooperativa di comunità.
6. In conformità al disposto dell'articolo 2, comma 3, della legge, possono altresì essere iscritte all'Albo regionale le cooperative di comunità aventi sede fuori dal territorio regionale che presentano i requisiti di cui al presente articolo.

### **Art. 3 (Procedura per l'iscrizione all'Albo)**

1. Ai fini dell'iscrizione nell'Albo regionale, il legale rappresentante della cooperativa di comunità presenta alla Regione Campania – Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie istanza, sottoscritta nelle forme previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

2. L'istanza, corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dal legale rappresentante, contiene i seguenti elementi:
  - a) codice fiscale e numero di Partita Iva;
  - b) numero di iscrizione al registro delle imprese;
  - c) sede legale risultante dal Certificato CCIA;
  - d) elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche sociali;
  - e) elenco dei lavoratori soci e non soci, con l'indicazione delle professionalità, dei titoli di studio e della tipologia di contratto;
  - f) certificazione attestante il rilascio delle autorizzazioni e/o iscrizioni prescritte per legge per avviare o attuare l'attività;
  - g) attestazione della regolarità dei versamenti previdenziali ed applicazione integrale dei contratti collettivi di settore per gli addetti, sottoscritti dalle associazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentate;
  - h) attestazione che la cooperativa non abbia in corso contravvenzioni in materia di lavoro, previdenziale, assicurativa e fiscale non conciliabile in via amministrativa e/o procedure di fallimento;
  - i) attestazione di non essere in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e in ogni altra situazione soggettiva che possa determinare l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e di non aver subito provvedimenti interdittivi da parte dell'Autorità Nazionale Anti-Corruzione.
3. L'istanza di iscrizione deve essere, inoltre, corredata dalla seguente documentazione:
  - a) copia dell'atto costitutivo e dello Statuto registrati;
  - b) copia dell'ultimo bilancio approvato, ivi incluse la nota integrativa, le relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, di cui agli articoli 2428 e 2429 del Codice civile;
  - c) relazione dettagliata sull'attività già svolta o, se in attività da meno di un anno, relazione articolata sull'attività che la cooperativa intende svolgere;
  - d) copia del Libro Soci.
4. Le istanze e la documentazione a corredo sono presentate, esclusivamente, in via informatica o digitale, nelle forme previste dal Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale). La modulistica per la presentazione dell'istanza e ogni altra indicazione tecnica sono definite con atti dirigenziali e sono pubblicate in evidenza sul portale istituzionale della Regione Campania.
5. La Regione Campania, al termine della verifica delle autocertificazioni rese e del possesso dei requisiti di iscrizione, adotta il provvedimento di accoglimento o diniego entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della istanza, provvedendo alla relativa pubblicazione sul BURC e sul Portale Telematico.
6. Il termine di cui al comma 5 è sospeso in caso di richiesta di integrazione della documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi richiesti.

1. Nell'Albo sono annotati gli elementi essenziali delle cooperative di comunità, la descrizione sintetica dell'oggetto sociale, la sede, l'anno di costituzione, i nominativi di chi ricopre cariche di rappresentanza o direttive, le modifiche intervenute, gli estremi del provvedimento di iscrizione e di cancellazione.
2. All'atto di iscrizione, alle cooperative di comunità è attribuito un numero progressivo di identificazione che corrisponde al collegato fascicolo contenente la documentazione.

#### Art. 5

##### (Comunicazione delle modifiche e adempimenti annuali)

1. Le cooperative di comunità iscritte nell'Albo Regionale comunicano alla Regione Campania – Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie le modifiche dello Statuto, il trasferimento della sede, le variazioni del nominativo del legale rappresentante e delle persone che ricoprono cariche associative. La comunicazione deve avvenire tempestivamente e, comunque, entro il termine di trenta giorni dall'evento.
2. Le cooperative di comunità iscritte nel registro trasmettono contestualmente entro il 30 giugno di ogni anno:
  - a) copia dell'ultimo bilancio approvato, ivi incluse la nota integrativa, le relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale;
  - b) dichiarazione del legale rappresentante attestante la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione all'Albo dall'articolo 2 del presente regolamento;
  - c) rapporto annuale dell'attività svolta.
3. La mancata comunicazione di modifiche e variazioni e/o il mancato rispetto degli adempimenti annuali sono motivo di cancellazione dall'Albo regionale.
4. Il termine per la conclusione del procedimento istruttorio di verifica delle modifiche e delle variazioni comunicate a norma del comma 1, nonché della documentazione trasmessa in base al comma 2, è di novanta giorni decorrenti dalla ricezione dei medesimi, scaduto il quale, nel caso in cui comportano la perdita dei requisiti di iscrizione nell'Albo previsti dall'articolo 2 del presente regolamento, è adottato il provvedimento di cancellazione di cui all'articolo 7.

#### Art. 6

##### (Mantenimento in Albo regionale delle cooperative di comunità)

1. A pena di cancellazione dall'Albo regionale, le cooperative di comunità mantengono i requisiti previsti per l'iscrizione dall'articolo 2 del presente regolamento e svolgono, in conformità al disposto dell'articolo 3, comma 2, della legge, attività o servizi per la comunità e per il territorio, individuati con provvedimento della Giunta regionale.
2. Nel medesimo termine di cui al comma 4 dell'articolo 5, la Regione Campania verifica la rispondenza delle attività esercitate e dei servizi prestati dalle cooperative di comunità rispetto a quelli individuati dalla Giunta regionale, attraverso l'esame del rapporto annuale trasmesso dalle medesime in base alla lettera c), del comma 2, dell'articolo 5 del presente regolamento.

Art. 7  
(Cancellazioni dall'Albo)

1. La cancellazione dall'Albo regionale avviene con provvedimento del Direttore Generale della Direzione Politiche sociali e socio-sanitarie o di suo delegato:
  - a) nel caso di inottemperanza agli obblighi di comunicazione e trasmissione di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5;
  - b) in caso di perdita dei requisiti previsti per l'iscrizione e per il mantenimento nell'Albo regionale dagli articoli 2 e 6;
  - c) in caso di false dichiarazioni in merito alla sussistenza degli stessi requisiti.
2. La cancellazione può essere disposta anche su istanza della cooperativa di comunità interessata.

Art. 8  
(Pubblicità e trasparenza)

1. L'Albo e i relativi documenti sono pubblici ed è diritto degli interessati di prendere visione degli stessi attraverso il sito istituzionale della Regione Campania.

Art. 9  
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.